

Pubblicato il 07/02/2023

N. 00259/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 833 del 2022, proposto da Mario Nicola Armenise, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Valla, Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;

per

l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, previa valutazione dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Politecnico di Bari, sulla proposta di nomina del ricorrente quale "professore emerito", concludendo il procedimento avviato con istanza del 22.5.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25.1.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Esponde in fatto l'odierno ricorrente di essere stato già professore ordinario di optoelettronica SSD Ing-Inf/01 "Elettronica" nel Politecnico di Bari, in quiescenza dall'1.11.2013, e di svolgere tuttora un'intensa attività di ricerca scientifica, qualificandosi come eminente studioso e scienziato di statura internazionale.

Premettendo i plurimi titoli acquisiti e gli incarichi svolti, aggiunge di aver, con istanza del 22.5.2017, proposto la propria candidatura (accompagnata dalla presentazione di 13 professori ordinari del Politecnico di Bari e da 4 lettere di referenze di scienziati, professori ordinari di università italiane ed estere) per il titolo di "professore emerito", in conformità a quanto disposto dall'art. 111 R.D. n.1592/1933, dell'art. 15 L. n.311/1958 e del Regolamento approvato dal Senato accademico del Politecnico di Bari il 20.2.2017.

In assenza di qualsivoglia risposta all'istanza formulata e dopo una nota di sollecito a firma del difensore dell'istante trasmessa via mail il 15.6.2022 e regolarmente ricevuta dall'istituto, il ricorrente, in data 21.7.2022 ha notificato l'odierno ricorso, reclamando l'obbligo del Politecnico di esprimersi con decisione espressa sull'istanza, ai sensi degli artt. 111 R.D. n.1592/1933; 15 L. n.311/1958 e del Regolamento approvato dal Senato accademico del Politecnico di Bari il 20.2.2017.

Nel costituirsi (7.9.2022) l'ente ha depositato (20.10.2022) una relazione con la quale:

- ha premesso che in nessuna delle fonti normative sopra citate (artt. 111 R.D. n.1592/1933; 15 L. n.311/1958 e del Regolamento del Politecnico) è previsto un termine per la conclusione del procedimento, trovando, dunque, applicazione la norma ex art.2. co.2, L. n.241/90 ("nei casi in cui disposizioni

di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”);

-ha precisato che, nel caso di specie, il termine per provvedere sarebbe spirato il 21.6.2017;

-ha richiamato l'art. 31 cpa (“2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”);

- ha concluso che i termini per l'esperimento dell'azione sarebbero, alla data di sua proposizione (21.7.2022) ampiamente spirati, con conseguente irricevibilità del ricorso, escludendo di potersi riconoscere “pregio giuridico alcuno alla nota prot.19054 del 16 giugno 2022, di cui è parola nel ricorso, intesa a dare impulso al procedimento avviato con l'istanza del ricorrente del 22 maggio 2017. Tale nota come è di tutta evidenza non produce effetto alcuno sull'odierna fattispecie alla stregua delle motivazioni che seguono:

1) Il Ricorrente è incorso, per lo spirare del termine, nella decadenza dall'azione. Come è noto la decadenza è istituto diverso dalla prescrizione. Pertanto non trovano applicazione le attività interruttive delle stesse.

2) Stante la formulazione della nota in parola, alla stessa non può annettersi la natura di riproposizione dell'istanza primigenia.

L'inammissibilità del ricorso travolge ogni petitum nello stesso contenuto”.

La prima udienza camerale per la trattazione del ricorso, fissata al 7.12.2022, è stata rinviata consentire alle parti la soluzione stragiudiziale della controversia, su sollecitazione del collegio.

Infine, all'udienza del 25.1.2023, rilevato il permanente conflitto, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

E' pacifico ed incontestato l'obbligo di provvedere sull'istanza.

Al contrario non è percorribile la tesi prospettata dall'amministrazione circa l'intervenuta irricevibilità dall'azione in questa sede proposta.

La nota del 15.6.2022, protocollata il giorno successivo, vale, infatti, quale riprosizione dell'istanza del 22.5.2017, essendo stata esclusa del tutto ingiustificatamente tale natura.

Militano in tal senso l'identità dell'oggetto e del soggetto titolare dell'interesse fatto valere, nonché il richiamo testuale della precedente istanza.

Conclusivamente alla nota del 15-16.6.2022 va indiscutibilmente riconosciuto il valore reclamato dalla difesa del ricorrente.

Tanto premesso, "Mentre nelle ipotesi di decadenza, l'inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dalla legge con la perdita della situazione stessa, nel caso del silenzio-rifiuto l'inerzia dell'interessato non gli preclude, per espressa previsione legislativa, riprodotta dall'ultimo periodo dell'art. 31, comma 2, c. proc. amm., la possibilità di proporre nuovamente l'istanza, ove ne ricorrano i presupposti." (Consiglio di Stato sez. V, 30.7.2014, n.4027) ed ancora "Per espressa previsione di legge (art. 31, co. 2, c.p.a., secondo alinea: "è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"), infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell'interesse legittimo pretensivo sotteso all'iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l'istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l'azione avverso il silenzio.

Va soggiunto che, stante la natura del termine in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a." ("Cons. Stato, Sez. V, 27.5.2014 n. 2742)".

Sulla scorta di tali circostanze, valutata la nota del giugno 2022 come diffida o riproposizione dell'istanza, il ricorso proposto il 21.7.2022 risulta pienamente

tempestivo.

Va, pertanto, dichiarato l'obbligo di provvedere sull'istanza del ricorrente del 22.7.2017, ribadita con nota del 15-16-6.2022, cui l'ente inspiegabilmente si sottrae.

A tal fine, va dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere con estrema sollecitudine e, comunque, non oltre il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, riservandosi la nomina del commissario al prosieguo, ove necessario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

In considerazione della già prevista trasmissione ex lege a cura della segreteria, non si procede a disporre la trasmissione degli atti alla Procura contabile, pur se la condanna alle spese (attesa la manifesta fondatezza del ricorso e l'inspiegabile persistenza nell'inadempimento pur dopo il rinvio concesso) dell'ente evidenzia profili di responsabilità erariale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Politecnico di Bari di provvedere sull'istanza indicata in motivazione, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Condanna il Politecnico resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 onnicomprensivi, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25.1.2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirè Zonno, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE
Desirée Zonno

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO